

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 1 della LR 47/2006 (finanziaria Regionale 2007) con la quale viene rifinanziato l'art. 220 della LR 15/2004 che prevede la possibilità di rimborsare ai piccoli Comuni la somma massima di €5.000,00 per agevolazioni ICI;

ritenuto dover fruire di tale benefici a parziale ristoro della maggiori spese e dei più gravi disagi che comporta la residenza in questo centro di montagna rispetto alla valle e alla costa;

richiamata la delibera CC n. 05 del 14.1.2005 relativa alla approvazione del regolamento ICI nell'ambito del quale sono previste agevolazioni diverse in favore dei residenti;

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto il parere del responsabile dell'ufficio finanziario;

a voti unanimi, espressi per alzata di mano;

delibera

a) di approvare, con decorrenza 01.1.2007 e solo per il 2007, la seguente disposizione in materia ICI integrativa dell'art. 10 del regolamento ICI approvato con atto CC n. 05 del 14.1.2005:

“ la detrazione per l'abitazione principale (art. 8 c. 3 D. Lgs 504/92 art. 3 c. 55 legge 662/96) è concessa fino a concorrenza di €108,00 dovuta per la predetta unità”;

b) di dare atto che ai sensi e per gli effetti delle agevolazioni previste nel regolamento ICI già in essere e di seguito ricordate e di quella di cui al comma 1 del presente deliberato , le agevolazioni per i contribuenti residenti ammontano a complessive €5200,00:

a- art. 5 c. 4: è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari , a condizione che la stessa unità non sia locata:

b- art. 5 c. 5 la detrazione per le abitazioni principali compete nella misura massima a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto ,uso o abitazione appartenenti ad almeno uno delle seguenti categoria: famiglie composte da più di cinque componenti con ISEE non superiore al limite che sarà fissata annualmente dalla GC, famiglie nella quali siano compresi uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 74% con ISEE non superiore al limite che sarà fissata annualmente dalla GC;

c) art. 10 c. 3 . sono considerate parte integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto; art. 10 c. 4 si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta.